DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 17

Disposizioni di convalida

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Versione in vigore dal 23 marzo 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Legge 21 marzo 2005, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-a-missioni-internazionali/art-17-disposizioni-di-convalida/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it